

# VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI- D.LGS 28/03/00 N° 182

Mercoledì 04 Febbraio 2009 21:44 | Ultimo aggiornamento Sabato 20 Ottobre 2012 10:13 |  

[Il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 182](#) "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio".

Il decreto in oggetto e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4/7/2000 ed entrato in vigore il 3/8/2000. Per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse delle farmacie contenuti nelle norme in esame si segnala quanto segue.

Come e' noto, le bilance obbligatoriamente in uso presso le farmacie (Tabella n. 6 F.U.) sono soggette a verifica periodica (art. 10, d.lgs. 517/92 e successive modificazioni), al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il d.lgs. in oggetto stabilisce che le bilance devono essere sottoposte a verifica periodica entro sessanta giorni dalla loro prima utilizzazione e, successivamente, ogni tre anni (art. 2, comma 2).

La verifica periodica, gia' di competenza degli [Uffici Metrici, viene effettuata dalle Camere di commercio](#) (art. 3, comma 1), alle quali e' demandata altresì la formazione dell'elenco degli utenti metrici (art. 9) nonché la vigilanza in materia anche mediante interventi compiuti presso gli utenti medesimi ad intervalli casuali e senza preavviso (art. 10). La verifica periodica puo', inoltre, essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di commercio o appartenenti alle stesse (art. 4).

L'esito positivo della verifica periodica e' attestato mediante l'applicazione sulla bilancia di un contrassegno le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato II al d.lgs. in oggetto (art. 3, comma 2). I titolari di farmacia in ordine alle bilance possedute sono tenuti a:

- a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- b) mantenere l'integrita' della etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni e' equiparato ad inadempienza all'obbligo della verifica periodica (art. 7). Si informano i Colleghi che, sentiti gli organi competenti, si riscontrano ritardi sui controlli, nonostante questo si invita comunque a presentare la richiesta di controllo per non incorrere nelle sanzioni previste.

[Allegato: Modulo rilasciato dall'ufficio metrico competente territorialmente.](#)

[Tariffe servizio metrico.pdf](#)

Gli Importi da versare sono:

1 tariffa fissa di 32,79€(comprensiva di IVA) per il trasferimento del personale che è indipendente dal numero di strumenti da verificare

2 tariffa di 5,81€(comprensivo di IVA) per la movimentazione dei campioni e delle attrezzature ( ove previsto )

3 Tariffa di 18,15€ per ogni bilancia da verificare ( bilance fino 520g )

**Esempio per il controllo di una sola bilancia l'importo da versare è di 56,75 €**